



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria.

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 22/05/2012 - 0030174



10785744

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E.p.c *al Sig. Presidente*
SEDE

OGGETTO: *Lavori pubblici: per gli appalti senza tariffe valgono i costi storici. Intervento dell'Autorità di Vigilanza -*

A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9 del decreto liberalizzazioni (d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ha adottato la delibera n. 49 dell'adunanza del 3 maggio 2012, con la quale, in tema di prestazioni di servizi di architettura e di ingegneria, vengono fornite alcune prime indicazioni sulle modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara, sulla determinazione dei requisiti di partecipazione e sulla verifica di congruità delle offerte.

Invero, sulla base della lettura combinata dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 e delle norme di cui al d.lgs. n. 163/2006 nonché del d.p.r. n. 207/2010 - che prevedono il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo - l'Autorità ha rilevato come il corrispettivo debba essere determinato tenendo comunque conto del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'organismo di Vigilanza ha, inoltre, precisato come la determinazione dell'importo di affidamento non possa essere connotata da arbitrarietà ma debba fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che assicurino un adeguato svolgimento della prestazione.

Dunque, per quanto riguarda l'importo a base di gara, l'Autorità indica come criterio di riferimento i costi storici con la conseguenza che i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione o da amministrazioni consimili negli ultimi anni, valutando qual è stata l'incidenza percentuale media dell'attività di progettazione sul costo finale di opere simili a quelle da realizzare.



Tale importo dovrà essere messo in relazione a quello dei lavori da porre a base di gara per determinare la nuova base d'asta e, successivamente, adeguato tenendo conto della media dei ribassi ottenuti in passato.

L'AVCP, affronta anche il problema relativo ai requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso, ricordando come tutta la normativa rilevante nel Codice dei Contratti Pubblici e nel Regolamento sia fondata sulle tabelle delle classi e delle categorie nn. 1, 2 e 3, allegate alla determinazione n. 5, del 27 luglio 2010, nelle quali è stato costruito un prospetto che può essere utilizzato anche dopo l'abrogazione delle tariffe.

L'Autorità, infine, fornisce indicazioni in merito alla verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti, indicando due nuovi parametri per ovviare all'assenza del riferimento delle tariffe professionali. Nello specifico, si potrà considerare non congruo l'importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulti inferiore in misura elevata rispetto all'importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l'importo a base di gara. L'altro parametro può essere costituito dalla non congruenza del corrispettivo con l'importo stabilito dall'art. 92 del Codice per l'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione. Può quindi essere considerato indicatore di un'offerta anomala il superamento verso il basso del limite del 2% per l'incentivo ai progettisti della p.a..

Per tutto quanto innanzi, invito, pertanto, le S.S.L.L. ad operare secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 49 del 3 maggio 2012, dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo